

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti 195

Audizione del professor Domenico Parisi, presidente dell'ANPAL 195

INTERROGAZIONI:

5-04886 Spina: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19 195

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 202

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 196

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 198

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 204

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*) 199

ALLEGATO 3 (*Emendamenti*) 205

ALLEGATO 4 (*Relazione approvata*) 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 201

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL 201

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS 201

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.45.

Audizione del professor Domenico Parisi, presidente dell'ANPAL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 12.10.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, fa presente che l'interrogazione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria SPENA (FI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può dichiararsi completamente soddisfatta, in quanto la risposta della rappresentante del Governo si limita a elencare le misure che si sono succedute con riferimento ai lavoratori in condizione di fragilità, rinviando a un generico impegno a predisporre misure di tutela. A suo giudizio, invece, è necessario ripristinare l'equiparazione delle assenze dal servizio al ricovero ospedaliero, come già previsto fino al 15 ottobre, allo scopo di non penalizzare tali lavoratori che, costretti ad assentarsi per non mettere a repentaglio la loro salute, subiscono, in assenza di tale previsione, riduzioni di stipendio. Pertanto, auspicando, come il Presidente del Consiglio dei ministri, che nessuno, in questa drammatica circostanza, sia lasciato indietro, esorta la rappresentante del Governo ad attivarsi perché una misura di tale tenore sia introdotta in uno dei provvedimenti d'urgenza attualmente all'esame del Parlamento.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO, indi della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante misure urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Avverte che, poiché l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 16 novembre e la Commissione di merito non ha concluso l'esame in sede referente, la Commissione, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna sul testo originario del decreto-legge.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione introduttiva, il provvedimento è volto a rimodulare alcune disposizioni dei decreti-legge n. 113 del 2018, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti « Sicurezza » e « Sicurezza-bis »), la cui applicazione si è rivelata non agevole, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica su ambedue i provvedimenti.

A tale riguardo, gli ambiti di intervento del decreto-legge in esame sono, in particolare: la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, da armonizzare con l'ordinamento europeo in materia; la disciplina relativa al divieto di transito e di sosta nel mare territoriale; il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale; la materia dell'iscrizione anagrafica dello straniero; la convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro; il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, nonché l'integrazione di tali soggetti; le procedure di rimpatrio di persone destinatarie di un provvedimento di espulsione.

Il decreto-legge, inoltre, reca ulteriori misure finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica. A titolo di esempio, segnala: le comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975; l'inasprimento delle sanzioni penali previste per il reato di rissa; il rafforzamento, a fini di prevenzione, del cosiddetto « DASPO urbano », nonché delle misure di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti *web*; la modifica della disciplina riguardante il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la cui denominazione, tra l'altro, è modificata in « Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ».

Da come risulta dal veloce riassunto dei contenuti del decreto-legge, che consta di sedici articoli, gli ambiti riconducibili alla competenza della XI Commissione sono piuttosto limitati.

In particolare, all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, segnala il comma 1, lettera *b*), che, modificando il

decreto legislativo n. 286 del 1998, dispone la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per protezione speciale; permesso di soggiorno per calamità; permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; permesso di soggiorno per attività sportiva; permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico; permesso di soggiorno per motivi religiosi; permesso di soggiorno per assistenza minori. Rileva, inoltre, che la lettera *g*) del medesimo comma 1 modifica la disciplina della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, eliminando i previsti vincoli di reddito e prevedendo l'applicazione delle regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, in luogo della normativa speciale in precedenza prevista. Nello stesso ambito, la lettera *h*), relativa al procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età, al compimento della maggiore età, per motivi di studio o di lavoro, ripristina la previsione che la mancata emissione nei termini previsti del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, la lettera *i*) introduce la possibilità di svolgere attività lavorativa per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. L'articolo 3 riguarda il trattenimento e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione. L'articolo 4 introduce modifiche alla disciplina del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tra le quali segnala la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale (comma 1, lettera *e*)); la possibilità per i titolari di permessi di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, di essere ospi-

tati nel Sistema di accoglienza e integrazione, nei limiti dei posti disponibili (comma 3, lettera *b*)), capoverso comma 1); l'erogazione da parte del medesimo Sistema di accoglienza e integrazione di servizi di primo e secondo livello, tra i quali l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, riservate a specifiche categorie di soggetti (comma 3, lettera *b*), capoverso comma 2). Come si legge nella relazione illustrativa, la distinzione in primo e secondo livello dei servizi erogati dal Sistema di accoglienza risponde alle osservazioni della Corte dei conti sulla necessità di evitare l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione professionale, con gravosi oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il successivo articolo 5 prevede ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, volti all'inserimento sociale dei beneficiari, con riguardo, tra gli altri, all'orientamento all'inserimento lavorativo, sulla base di linee di intervento individuate nell'ambito del Piano nazionale per l'integrazione.

L'articolo 6 introduce disposizioni penali per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture di accoglienza.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 introducono modifiche al codice penale, in materia, rispettivamente, di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di restrizioni alle comunicazioni con l'esterno da parte dei detenuti, di contrasto delle risse. L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento o ad esercizi pubblici analoghi (il cosiddetto «DASPO urbano»). L'articolo 12 è volto a estendere al settore della lotta ai reati in materia di stupefacenti il meccanismo dell'oscuramento dei siti *web* già sperimentato nel contrasto alla pedopornografia *on line*. L'articolo 13 reca modifiche alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, già Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Andrea GIACCONE (LEGA), ringraziando il relatore, con cui concorda sulla limita-

tezza degli ambiti di competenza della XI Commissione, ritiene, tuttavia, che i profili di criticità del provvedimento meritino un'accurata riflessione. Pertanto, alla luce della sicura richiesta di rinvio dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, che gli risulta sarà avanzata dal presidente della I Commissione, propone che il parere di competenza sia espresso in una seduta successiva.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, fa presente che, allo stato, l'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo è ancora previsto a partire dal prossimo lunedì 16 novembre. Pertanto, prendendo atto della proposta dell'onorevole Giaccone, fa presente che il rinvio dell'esame in Commissione potrebbe precludere alla Commissione stessa la possibilità di esprimere il parere, qualora l'eventuale rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea non fosse tale da consentire alla Commissione di svolgere una seconda seduta.

Niccolò INVIDIA (M5S), Antonio VISCOMI (PD) e Andrea GIACCONE (LEGA), prendendo atto delle precisazioni della presidente, concordano sull'opportunità di rinviare in ogni caso il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di esprimere il parere di competenza in una seduta successiva.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, constatato l'accordo dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame

in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione (Affari sociali), del testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

Avverte che, poiché l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 16 novembre, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Amitrano, a svolgere la relazione introduttiva.

Alessandro AMITRANO (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di sedici articoli, suddivisi in cinque Capi, è volto, come recita l'articolo 1, a tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare. Segnala, quindi, che gli articoli 2 e 3 recano le definizioni, rispettivamente, di malattie rare e di farmaco orfano.

L'articolo 4 dispone per ogni paziente la predisposizione, da parte del centro di riferimento, del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e prevede l'inserimento delle prestazioni e terapie correlate nei livelli essenziali di assistenza.

Dopo avere segnalato che l'articolo 5 introduce disposizioni per disciplinare l'assistenza farmaceutica ai soggetti affetti da malattie rare, osserva che l'articolo 6 dispone l'istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, a carico del quale è posto il finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità, necessitanti di assistenza continua. Tra le misure poste a carico del fondo, segnala, in particolare, il sostegno all'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma (comma 4, lettera c)).

L'articolo 7 riguarda le competenze del Centro nazionale per le malattie rare, istituito presso l'Istituto superiore di sanità

(ISS) con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016.

L'articolo 8 dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato nazionale per le malattie rare, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento e che è composto da rappresentanti di tutti i soggetti portatori di interessi nel settore. La norma precisa che le attività di supporto sono assicurate dalle strutture ministeriali competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala che l'articolo 9 prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano nazionale per le malattie rare e il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, mentre l'articolo 10 pone in capo alle Regioni l'obbligo di assicurare, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti di assistenza al Centro nazionale per le malattie rare.

L'articolo 11 dispone l'aumento delle risorse del fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a carico delle aziende farmaceutiche.

L'articolo 12 prevede la concessione di benefici fiscali, sotto forma di crediti di imposta, ai soggetti che svolgono o finanziano attività di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani. Dopo avere rilevato che l'articolo 13 prevede la promozione, da parte del Ministero della salute, del Ministero dell'università e della ricerca e delle regioni, della tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, osserva che l'articolo 14 disciplina le attività di formazione e informazione del Ministero della salute e dei centri di coordinamento regionali e interregionali.

Infine, gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, onorevole Amitrano, a formulare la sua proposta di parere.

Alessandro AMITRANO (M5S), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Eva LORENZONI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore, condividendo il provvedimento in esame, che dà finalmente seguito alle richieste dei pazienti in merito all'inclusione delle malattie rare nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Paolo ZANGRILLO (FI), Carmela BUCALO (FDI), Flora FRATE (MISTO), Romina MURA (PD) e Camillo D'ALESSANDRO (IV) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, rinviato nella seduta dello scorso 28 ottobre.

Avverte che sono state presentate due proposte emendative all'articolo 32, a prima firma del deputato Zangrillo (*vedi allegato 3*). Esse, essendo riferite al testo del disegno di legge, sono da considerarsi ammissibili.

In particolare, comunica che l'emendamento Zangrillo 32.1 è volto alla soppressione dell'articolo 32, che, ricordo, autorizza assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre l'emendamento Zangrillo 32.2 è volto a prevedere, in luogo delle nuove assunzioni, l'utilizzo di personale proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di distacco.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Mura, e alla rappresentante del Governo di esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative Zangrillo 32.1 e 32.2.

Romina MURA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zangrillo 32.1 e 32.2.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sui suoi emendamenti 32.1 e 32.2, ritiene che la pubblica amministrazione sia già in possesso delle professionalità necessarie a supportare l'attività della Ragioneria generale dello Stato, senza che ci sia il bisogno di ricorrere a nuove assunzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zangrillo 32.1 e 32.2.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, chiede alla relatrice, onorevole Mura, di illustrare la sua proposta di relazione.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 4*).

Elena MURELLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di relazione della relatrice, in quanto ritiene che il provvedimento non sia in linea con la realtà attuale e, quel che è

peggio, non offra alcuna prospettiva di soluzione alla crisi drammatica in cui versano l'Unione europea e, in particolare, l'Italia. Il disegno di legge, infatti, è stato presentato dal Ministro Amendola nel gennaio 2020 e, pertanto, non tiene conto dell'insorgenza della pandemia e delle sue conseguenze, sulla società e sull'economia del Paese, che, inoltre, risulta essere escluso da tutte le sedi in cui i *partner* europei discutono delle emergenze del momento, come, ad esempio, il terrorismo e l'immigrazione clandestina. È pertanto necessario rivedere i trattati e le politiche europee che sono alla base delle differenze tra Stati sul piano del fisco, del mercato del lavoro e dei salari. Venendo, quindi, alla proposta di relazione favorevole, non condivide l'apprezzamento sulle nuove assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato né l'aumento del contingente massimo di personale di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Niccolò INVIDIA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione della relatrice, esprimendo apprezzamento, in particolare, sulle disposizioni recate dagli articoli 1 e 3 del disegno di legge. Preannuncia, quindi, la presentazione in XIV Commissione di un emendamento riguardante la valorizzazione a fini contributivi del *part time* ciclico verticale, anche per dare seguito alla sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato la discriminazione sul piano dei contributi tra *part time* orizzontale e *part time* verticale a parità di ore lavorate.

Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia nella votazione sulla proposta di relazione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata

Mura quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immuno-depressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-*bis*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Al riguardo, per i soggetti cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, tutto il periodo di assenza dal servizio viene equiparato alla degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).

Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Successivamente, il comma 1-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito

il comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 con gli attuali commi 2 e 2-*bis*.

Al riguardo, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo comma 2-*bis*, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

A fronte dell'attuale situazione normativamente prevista ed anche a causa del protrarsi del grave momento emergenziale, voglio rassicurare l'odierno interrogante che l'amministrazione che rappresento è ben consapevole della necessità di apprestare tutte le possibili forme di tutela per le

categorie di lavoratori maggiormente esposte ai rischi derivanti dalla pandemia e di conseguenza si adopererà, anche nei prossimi provvedimenti normativi, al fine di predisporre misure a tutela delle categorie di lavoratori in difficoltà come quella dei lavoratori fragili.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

preso atto che le competenze della Commissione sul provvedimento risultano essere estremamente limitate;

apprezzata la previsione che, tra le misure finanziate dal Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, istituito dall'articolo 5, vi è anche il sostegno all'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, con la garanzia della possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 32.

*Sopprimerlo.***32. 1.** Zangrillo, Cannatelli, Musella.*Al comma 1, sostituire le parole da ad assumere fino alla fine del comma, con le*

seguenti: a integrare il contingente di personale delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con un numero massimo di cinquanta unità di personale appartenente alla terza area funzionale o qualifiche equiparate in posizione di distacco o comando, proveniente da altre amministrazioni.

32. 2. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.**

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

preso atto che l'articolo 1 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, introducendo nel decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) le modifiche necessarie al superamento della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365, aperta per verificare il mancato recepimento della direttiva;

considerato che l'articolo 2 reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, superando la procedura di infrazione n. 2019/2100, modificando in tal senso, in particolare, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

rilevato che gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano disposizioni riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali, volte al superamento delle procedure di infrazione n. 2018/2175, n. 2018/2295 e n. 2018/2374, nonché, con riferimento all'articolo 5, allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE;

considerata la previsione, all'articolo 30, di aumentare da 20 a 28 il contingente massimo di personale di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale modifica della composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui lo stesso può avvalersi;

rilevata, all'articolo 32, l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato un contingente di massimo cinquanta unità di personale da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**